



ORDINANZA MUNICIPALE

Sull'accesso, la circolazione e la sosta su piazzali e parcheggi comunali ad uso pubblico limitato



Sommario

Articolo 1	Oggetto, ambito di applicazione e base legale	3
Articolo 2	Aree soggette all'Ordinanza	3
Articolo 3	Destinazione delle aree	3
Articolo 4	Divieti.....	4
Articolo 5	Segnaletica	4
Articolo 6	Sanzioni	4
Articolo 7	Procedura	4
Articolo 8	Esposizione all'albo comunale	5
Articolo 9	Entrata in vigore	5

II MUNICIPIO DI ARBEDO-CASTIONE,

richiamato l'art. 192 della Legge organica comunale (LOC),

Ordina:

Articolo 1 Oggetto, ambito di applicazione e base legale

¹ La presente ordinanza disciplina l'accesso, la circolazione e la sosta su piazzali, aree di accesso, aree di manovra e parcheggi di proprietà del Comune di Arbedo-Castione, qualificati come beni amministrativi comunali destinati a uso pubblico limitato.

² Essa è emanata in applicazione degli articoli 26 (uso speciale dei beni comunali) e 36 (contravvenzioni e multe) del Regolamento organico comunale.

Articolo 2 Aree soggette all'Ordinanza

¹ Le disposizioni della presente ordinanza si applicano segnatamente alle seguenti aree comunali:

- a) Municipio di Arbedo-Castione (piazzale antistante l'edificio (Piazzale del Municipio), comprese le aree di accesso direttamente connesse, mappale 960 RFD Arbedo-Castione;
- b) Biblioteca comunale "Tic Tac" (piazzale e parcheggi antistanti), mappale n. 102 RFD Arbedo-Castione;
- c) Sportello Multifunzionale (parcheggi antistanti) e parcheggio dipendenti, mappale n. 960 RFD Arbedo-Castione;
- d) Scuole elementari di Castione (parcheggi), mappale n. 294 RFD Arbedo-Castione;
- e) Scuola dell'infanzia di Arbedo, mappale n. 437 RFD Arbedo-Castione;
- f) Scuole elementari di Castione (area), mappale n. 291 RFD Arbedo-Castione;
- g) Scuole elementari di Arbedo (piazzale), mappale n. 771 RFD Arbedo-Castione.
- h) Area Ex stalla Casa Delcò, mappale n. 289 e n. 1720 RFD Arbedo-Castione.

² Il Municipio può estendere l'applicazione della presente ordinanza ad altre aree comunali analoghe, mediante segnaletica conforme.

Articolo 3 Destinazione delle aree

¹ Le aree di cui all'art. 2 sono destinate, secondo la loro funzione:

- a) all'accesso e alla circolazione pedonale del pubblico;
- b) alla sosta e al parcheggio di veicoli, nei limiti e alle condizioni stabilite dalla segnaletica o dalle autorizzazioni comunali;
- c) alle attività istituzionali, scolastiche, culturali e sociali promosse, organizzate o autorizzate dal Comune;
- d) ai servizi pubblici e di emergenza.

² Ogni utilizzo diverso è ammesso unicamente se conforme alla segnaletica o espressamente autorizzato dal Municipio.

Articolo 4 Divieti

¹ È vietato l'accesso, la circolazione e la sosta di veicoli **non autorizzati** sulle aree disciplinate dalla presente ordinanza.

² Sono esclusi dal divieto:

- a) i veicoli del Comune;
- b) i veicoli dei servizi di emergenza;
- c) i veicoli espressamente autorizzati dal Municipio;
- d) i veicoli muniti di contrassegno ufficiale per persone con disabilità, limitatamente agli stalli riservati;
- e) i veicoli necessari allo svolgimento temporaneo di attività comunali, scolastiche o di servizio.

Articolo 5 Segnaletica

¹ I divieti e le eventuali eccezioni sono resi noti mediante apposita segnaletica comunale, posata in modo visibile prima dell'accesso alle aree interessate.

² La segnaletica richiama la presente ordinanza e l'applicazione di una sanzione in caso di infrazione.

Articolo 6 Sanzioni

¹ Le infrazioni alla presente ordinanza sono punite con una multa disciplinare da CHF 50.– a CHF 300.–.

² Oltre alla sanzione, il Municipio si riserva di fatturare al trasgressore i costi per le prestazioni del personale comunale rese necessarie per l'accertamento dell'abuso o la ricerca del perturbatore, con una tariffa oraria fino a CHF 100.–, conformemente all'art. 28 lett. m del Regolamento comunale.

Articolo 7 Procedura

¹ La constatazione delle infrazioni avviene da parte del Municipio o del personale comunale da esso delegato.

² Contro la decisione di multa è dato reclamo scritto al Municipio entro 30 giorni dalla notifica.

Articolo 8 Esposizione all'albo comunale

La presente ordinanza è pubblicata agli albi comunali in conformità all'art. 192 LOC.

È pertanto esposta all'albo comunale per un periodo di 30 giorni, **dal 13.04.2026 al 13.05.2026** durante il quale è ammesso il ricorso al Consiglio di Stato contro le disposizioni in essa contenute.

Articolo 9 Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore decorsi i termini legali di pubblicazione.

PER IL MUNICIPIO DI ARBEDO-CASTIONE

Il sindaco
Luigi Decarli



Il segretario
Giuseppe Allegri